

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027

Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero

Approvato con D.D.G. n. 4613 del 19.12.2024, D.D.G. n. 2106/S11 del 25.06.2025 e modificato con D.D.G. n. 4037 del 25/11/2025

F.A.Q. (versione del 13/01/2026)

Quesito n. 96

Nell'ambito di un intervento di recupero e completamento di un immobile di interesse storico-architettonico (precedentemente mai destinato ad attività turistica), fra le spese ammissibili di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) possono rientrare anche quelle relative alle opere sulle parti comuni dell'edificio, così come definite dall'art. 1117 del Codice Civile, fra cui:

- a. consolidamento strutturale;
- b. restauro delle facciate;
- c. rifacimento di solai comuni;
- d. coibentazione dell'involucro;

esclusivamente per l'ammontare dovuto dal soggetto richiedente, calcolato secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento condominiale (i.e. tabelle millesimali)?

Risposta

No, potranno esclusivamente essere finanziate le spese realizzate direttamente dall'impresa proponente e fatturate alla stessa nelle modalità previste dall'Avviso, non da soggetti terzi (come, nel caso in esempio, il condominio).

Quesito n. 97

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, dell'Avviso, secondo cui *“Gli investimenti [...] non potranno, in ogni caso, determinare un incremento di cubatura superiore rispetto a quanto previsto dalle normative e regolamenti edilizi vigenti e comunque alcun consumo di nuovo suolo”* e, tenuto conto di quanto indicato nella risposta al quesito n.7 delle "F.A.Q. (versione del 17.07.2025)", si chiede conferma circa la possibilità, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti edilizi vigenti, di realizzare **un ampliamento orizzontale che comporti consumo di nuovo suolo**, qualora tale intervento sia integralmente sostenuto dall'azienda con risorse proprie e non sia incluso tra i costi di investimento proposti nella domanda di finanziamento.

In caso di risposta affermativa, si chiede altresì conferma che sia possibile inserire, tra i costi del progetto dell'investimento agevolato, le spese relative all'acquisto di “macchinari, attrezzature e arredi” (di cui alla lettera e, “Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, accessori e materiali di prima dotazione”), destinati ad essere collocati all'interno dell'immobile oggetto del suddetto ampliamento realizzato con mezzi propri e al di fuori dell'investimento finanziato.

Risposta

Il programma, così come rappresentato, non risulta ammissibile alle agevolazioni, in quanto l'ampliamento orizzontale (fatta eccezione per i casi di cui al quesito n. 94) con consumo di nuovo suolo costituisce elemento fondante dell'intero progetto e necessario a garantire la funzionalità e organicità dell'investimento.

Quesito n. 98

Alla luce delle modifiche apportate all'Avviso del bando “Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra alberghiero” dal D.D.G. n. 4037/S11 del 25 novembre 2025, si chiede se sia ammissibile

un programma di spesa relativo ad interventi di completamento di un immobile non destinato *ab origine* a struttura turistico alberghiera che, per ovvie ragioni, risulta attualmente accatastato in categoria catastale F/3?

Risposta

Tenuto conto del D.D.G. n. 4037/S11 del 25 novembre 2025, a parziale modifica del quesito n. 23 (caso 2), 24 e 34, l'intervento risulterebbe ammissibile, purché:

1. vi sia stata una sospensione e/o interruzione del cantiere,
 2. sussistano i requisiti per l'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo per la ripresa e il completamento della struttura,
 3. vi sia regolarità fiscale in materia di permanenza nella data categoria catastale. Quest'ultima dovrà essere dimostrata tramite la presentazione dell'attestazione di regolarità tributaria comunale, per la quale potrà essere attivato l'istituto del "soccorso istruttorio".
-

Quesito n. 99

In merito al punto E – Sostenibilità, nel quale sono ricompresi interventi quali l'installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di domotica, opere di isolamento termico e altri investimenti analoghi, cui è attribuito un punteggio premiale, non risulta tuttavia chiarito se, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, sia sufficiente la mera presenza dell'intervento, anche in forma minima, oppure se debba essere rispettata una soglia di significatività quantitativa o percentuale.

Infatti, nella formulazione attuale della griglia, si potrebbe verificare che venga riconosciuto il medesimo punteggio tanto ad una struttura alberghiera che copre il 40% del proprio fabbisogno energetico mediante impianto fotovoltaico, quanto ad un'altra che ne copre soltanto il 5%, pur trattandosi di investimenti con impatti economici e ambientali profondamente diversi. Analoga considerazione può essere formulata per la domotica, qualora venga installata integralmente in tutte le camere o, al contrario, limitatamente agli spazi comuni, come la hall.

Si chiede pertanto di conoscere se il punteggio premiale previsto al punto E debba essere attribuito in base alla rilevanza e all'estensione effettiva degli interventi realizzati, o se invece sia sufficiente la sola presenza degli stessi, indipendentemente dalla loro entità.

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita. Pur tuttavia si specifica che le spese presentate nell'ambito della "sostenibilità" verranno valutate in sede di istruttoria sulla base del risparmio energetico e del fabbisogno energetico soddisfatto in relazione all'investimento in programma e in merito all'adeguatezza delle relative spese sulla dimensione del programma di investimento.
